

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge 10 aprile 1951, n. 287 *“Riordino dei giudizi di Assise”*, che al Capo II *“Procedimento per la scelta dei giudici popolari”*, art. 13, comma 1 (non modificato dalle successive leggi ed in particolare dall'art. 247, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio, n. 51 *“Norme in materia di istituzione del giudice unico”*), prevede che in ogni Comune della Repubblica siano formati, a cura di una commissione, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della suddetta legge per l'esercizio delle funzioni di giudici popolari nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di Appello e che la Commissione predetta è composta dalla Sindaca o da un suo rappresentante e da due consiglieri comunali;

DATO ATTO CHE:

la legge 287/51 non prevede la rappresentanza necessaria della minoranza, ma che appare opportuno alla luce di quanto previsto dall' art. 38 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 che sia assicurata comunque la rappresentanza della minoranza;

RITENUTO

di dover provvedere nel merito e quindi di procedere a scrutinio segreto all'elezione dei componenti della Commissione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si da' atto che:

1 - ciascun consigliere dovrà scrivere nella propria scheda un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno avuto il maggior numero di voti purché non inferiore a due;

2 - nel caso in cui non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza dovrà essere chiamato a far parte della Commissione in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;

3 - a parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età'.

Nominati gli scrutatori nelle persone dei consiglieri: Sigg.
procede

alla

e distribuite le schede si
votazione

presenti e votanti n.

hanno ottenuto voti: Sigg. voti

La Presidente proclama quindi eletti membri della Commissione per l'aggiornamento degli Elenchi comunali dei Giudici Popolari i Sigg:

consigliere di maggioranza

consigliere di minoranza

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qui allegato;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Michele Panariello in merito alla conformità legislativa.

PERTANTO il Consiglio Comunale

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO dei risultati della votazione come risultante dalle relative operazioni di cui in premessa e, pertanto di proclamare membri della Commissione per la formazione degli Elenchi dei Giudici Popolari, i Consiglieri Comunali Sigg. , dando atto che della medesima fa parte anche la Sindaca o suo delegato in qualità di membro di diritto che svolgerà le funzioni di Presidente;

2. DI DARE ATTO che i Consiglieri nominati restano in carica, per tale funzione, sino allo scioglimento del Consiglio Comunale nel quale sono stati eletti;

3. DI DARE ATTO ALTRESI' che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Pioltello (MI) per rimanervi affisso gg.15 (quindici) consecutivi e nella sezione *Amministrazione Trasparente/Provvedimenti* del sito istituzionale, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 267/2000 e D.lgs. n. 33/2013.

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del D.Lgs. n. 267/2000;